



REGOLAMENTO DISCIPLINARE US ACLI

Approvato dal Consiglio Nazionale US Acli il 17 Dicembre 2011

PREMESSA

Il presente Regolamento Disciplinare U.S. ACLI traduce i disposti degli Art. 53-54-55 dello Statuto dell'Unione Sportiva Acli approvato dal XIII Congresso Nazionale e in armonia con i vigenti Principi di Giustizia Sportiva del CONI Nazionale

NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 1 - Doveri e obblighi generali

Le società affiliate, i tesserati e gli organismi soggetti all'osservanza delle norme dell'US ACLI dovranno mantenere condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della correttezza etica, morale e materiale in ogni rapporto di natura associativa, sociale, economica e sportiva.

I Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti, i Soci e i Tesserati saranno tenuti a presentarsi agli organi competenti se convocati nell'ambito di un procedimento disciplinare.

A tutti i soggetti tesserati è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di altre persone o di altri organismi operanti nell'ambito associativo, nonché di fare comunicati o dare comunque a terzi notizie o informazioni che riguardino fatti per i quali siano in corso procedimenti disciplinari.

Tutti i comunicati ufficiali e i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta alle società e/o agli interessati, si considerano conosciuti e ritirati, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale.

Art. 2 - Illecito sportivo

Rispondono di illecito sportivo le società, i loro Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti, i Soci e i Tesserati in genere, i quali compiano o consentano che altri, a loro nome o nel loro interesse, commettano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara, ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica.

I Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti, i Soci e i Tesserati riconosciuti responsabili di illecito sportivo saranno puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di anni tre.

In caso di più illeciti o illecito reiterato, ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara sia stato alterato, oppure se il vantaggio in classifica sia stato conseguito, le sanzioni saranno aggravate.

Nel caso di riconosciuto illecito sportivo sanzionato a carico di Dirigenti, Tecnici, Atleti, Soci, Tesserati e società tesserati od affiliate anche a Federazioni Sportive, siano esse riconosciute, associate o non riconosciute dal Coni, gli stessi saranno segnalati alle federazioni di appartenenza unitamente alla sanzione comminata e relativa motivazione.

Art. 3 - Responsabilità delle persone fisiche e delle società

Le persone indicate negli articoli precedenti rispondono delle infrazioni commesse a titolo di dolo o di colpa, salvo diversa disposizione. I dirigenti che hanno la legale rappresentanza delle società saranno ritenuti corresponsabili, sino a prova contraria, delle infrazioni ascritte alle società medesime.

L'atleta che funge da capitano della squadra in una determinata gara sarà ritenuto responsabile, ai sensi delle presenti norme, dell'atto di violenza a danno degli ufficiali di gara, compiuto da atleti della sua squadra, non individuati. Tale responsabilità verrà meno nel momento in cui venga individuato l'autore dell'atto.

Le società rispondono anche a titolo di responsabilità oggettiva o presunta, nei casi previsti dalle presenti norme.

La mancata conoscenza dello Statuto, del suo regolamento di attuazione, delle norme associative e dei regolamenti vigenti, non può essere invocata in ogni caso e per alcun effetto a propria discolta

Art. 4 - Responsabilità delle società

Le società rispondono direttamente dell'operato di chi le rappresenta e sono oggettivamente responsabili delle azioni dei propri Dirigenti, Tecnici, Atleti, Soci e Tesserati agli effetti disciplinari.

Agli stessi effetti disciplinari le società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva e civile, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sul campo assegnato che su quello delle società ospitanti.

Nel caso di sport di squadra, le società prime nominate, e nel caso di sport individuali le società eventualmente ospitanti l'evento, rispondono, inoltre, del mantenimento dell'ordine pubblico sul proprio campo di giuoco o delle disposizioni vigenti in impianti sportivi pubblici o privati. La mancata richiesta di intervento della forza pubblica, quando necessaria, comporta un aggravamento delle sanzioni.

Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi a loro vantaggio.

Art. 5 - Responsabilità della società per la prevenzione e per i fatti violenti

Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione o a causa di una gara, da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. La responsabilità è esclusa quando il fatto è estraneo a motivi connessi alla gara.

L'effettiva collaborazione prestata dalla società nell'identificazione dei responsabili di fatti violenti, sempre che questa avvenga prima della decisione conclusiva nel merito, può costituire, per l'Organo disciplinare, elemento valutativo al fine dell'attenuazione delle sanzioni.

LE SANZIONI

Art. 6 - Sanzioni inerenti alla disputa delle gare – Provvedimenti disciplinari

La società ritenuta responsabile, anche oggettivamente, di fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio stabilito nelle norme disciplinari previste nel regolamento specifico per la disciplina partecipante alla manifestazione, o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole.

La punizione sportiva della perdita della gara può essere inflitta alle due società interessate quando la responsabilità accertata dei fatti risulti a carico di entrambe.

La violazione delle norme che stabiliscono l'obbligo per le squadre di presentarsi in campo nei termini previsti, comporta la sanzione sportiva di cui al comma precedente e la penalizzazione di un punto in classifica generale, se non viene preannunciata, con fondati motivi, dalla società, la rinuncia a disputare la gara.

Quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non siano valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli organi competenti stabilire se, ed in quale misura, essi abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Nell'esercizio di tali poteri gli organi competenti possono:

- a. dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito sul campo, salva ogni altra sanzione disciplinare;
- b. adottare il provvedimento della punizione sportiva di perdita della gara per una od entrambe le società;
- c. ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare.

Fuori dei casi indicati, gli organi competenti, quando ricorrano estremi di carattere eccezionale, possono annullare la gara e disporre la ripetizione.

La punizione sportiva della perdita della gara è inflitta alla società che fa partecipare alla gara atleti non tesserati, squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

La posizione irregolare degli atleti di riserva, trascritti nelle liste, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara, nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara medesima.

Non comportano la punizione sportiva della perdita della gara le sanzioni dell'ammonizione o dell'ammenda a carico della società, dell'inibizione temporanea a carico del dirigente accompagnatore ufficiale, della squalifica a carico degli atleti nei seguenti casi:

- d. le infrazioni ai divieti di prendere parte a più di una gara ufficiale nella stessa giornata e di prendere parte a gare di competizioni prima dell'età prevista per le competizioni stesse (fatto salvo quanto previsto nel regolamento specifico di disciplina e/o della manifestazione);

- e. le infrazioni alle norme sull'impiego degli assistenti dell'arbitro di parte ove previsti dagli specifici regolamenti;
 - f. le altre infrazioni ed obblighi che comportino soltanto adempimenti formali.
- Alla società, che fa partecipare a gare atleti, ai quali sia stata comminata una squalifica superiore a 12 mesi dagli Organi Competenti US ACLI (provinciali, regionali e nazionali), è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara del campionato, torneo o manifestazione, a cui abbiano partecipato gli atleti suddetti.

Art. 7 - Sanzioni a carico delle società

Le società che si rendono responsabili della violazione delle norme dello Statuto, delle norme associative, regolamentari e di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- a. ammonizione;
- b. ammenda;
- c. ammenda con diffida;
- d. penalizzazione di uno o più punti in classifica;
- e. retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- f. esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione;
- g. non assegnazione o revoca del titolo in oggetto o di vincente del campionato o del girone di competenza o di ogni altra competizione o manifestazione ufficiale;
- h. non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni.

Art. 8 - Sanzioni a carico di Dirigenti, Tecnici, Atleti, Soci e tesserati

I Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti, i Soci e i Tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dei regolamenti o di ogni altra disposizione vigente, sono punibili, secondo la natura e la gravità dei fatti commessi, con una o più delle seguenti sanzioni:

- a. ammonizione;
- b. ammonizione con diffida;
- c. ammenda;
- d. ammenda con diffida,
- e. squalifica per una o più giornate di gara;
- f. squalifica a tempo determinato;

Per i soli sport individuali

- g. non assegnazione o revoca del titolo sportivo.
- h. non ammissione o esclusione dalla partecipazione a manifestazioni.

I Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti, i Soci e i Tesserati in genere che si rendono responsabili della violazione dello Statuto e delle norme associative saranno segnalati alla Presidenza nazionale, al Collegio dei Probiviri, al Collegio Arbitrale, se richiesto, e agli Organi competenti del CONI per i conseguenti provvedimenti di competenza.

Il provvedimento si applica anche ai fatti di condotta violenta commessi da tesserati e atleti all'interno degli impianti sportivi e di giuoco.

In caso di illecito sportivo, l'Organo Disciplinare può prendere in considerazione, qualora lo ritenga tale da giustificare una diminuzione della sanzione, la circostanza che i Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti, i Soci e i Tesserati ammettano la propria responsabilità, forniscano un contributo decisivo per impedire o attenuare le conseguenze del fatto, ovvero per portare a conoscenza e alla ricostruzione del fatto stesso e/o all'identificazione dei responsabili.

I provvedimenti disciplinari a carattere sospensivo nei confronti dei suddetti deliberati o ratificati dagli organi competenti, hanno valore di squalifica o inibizione ufficiale. Solo l'organo che ha deliberato o ratificato il provvedimento può, su presentazione di ricorso motivato della società, modificare lo stesso.

Le ammonizioni e le squalifiche inflitte dagli organi competenti in campionati, tornei o manifestazioni, si dovranno scontare nelle rispettive competizioni salvo quanto previsto negli articoli riguardanti le norme disciplinari dei Regolamenti specifici di ciascuna USN e/o della manifestazione.

Ai fini dell'applicabilità, all'ammonizione inflitta dal giudice di gara corrisponde uguale provvedimento dell'Organo competente, salvo che quest'ultimo, in base al rapporto del giudice di gara, ritenga di dover infliggere una sanzione più grave.

Le ammonizioni che non abbiano esplicato effetti in base alla successione e al computo sopra descritti, si annullano al termine di ogni singola stagione sportiva. Le medesime ammonizioni si annullano, anche nel corso della stessa annata sportiva, quando gli atleti interessati partecipino a un diverso campionato, torneo o manifestazione.

Al tesserato espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale della propria società dovrà automaticamente essere applicata la sanzione minima della squalifica per una gara da parte degli organi competenti, salvo quanto previsto dai rispettivi regolamenti tecnici o quando i citati organi ritengano di dover infliggere una sanzione più grave in base al rapporto di gara.

Per le sole gare ad eliminazione diretta (play-off e play-out) :

- a. le ammonizioni sanzionate nelle gare di campionato/torneo non hanno efficacia per le gare di play-off e play-out;
- b. le squalifiche, anche conseguenti a cumulo e/o a recidività in ammonizioni riportate nel corso del campionato o torneo, si scontano nelle gare di play-off e play-out;
- c. nelle gare di play-off e play-out, la seconda ammonizione, così come l'espulsione, determina l'automatica squalifica per la gara successiva, salvo più gravi sanzioni disciplinari previste dai rispettivi regolamenti tecnici.
- d. Nelle gare ad eliminazione diretta delle Manifestazioni Nazionali -(ottavi, quarti, semifinali e finali), le eventuali ammonizioni dei gironi di qualificazione si sommeranno alle eventuali ulteriori sanzioni disciplinari commutate nelle gare di eliminazione diretta.

Art. 9 - Sospensione cautelare

Gli Organi competenti possono disporre, in via cautelare, la sospensione da ogni attività sportiva dei tesserati nei cui confronti è in corso un procedimento disciplinare.

Art. 10 - Inasprimento delle sanzioni – Recidività.

Le società o i tesserati che, dopo essere stati puniti per una qualsiasi violazione prevista dai regolamenti vigenti e/o dalle normative associative o statutarie, ne commettano un'altra della medesima gravità nella stagione sportiva in corso, nella manifestazione in corso o nel campionato in corso, saranno sottoposti ad aggravamento della sanzione.

Spetta all'organismo competente fissare i limiti dell'aggravamento della sanzione, tenuto conto della gravità della infrazione e dei precedenti disciplinari.

Per i fatti che hanno comportato la punizione sportiva della perdita della gara, la recidiva comporta la penalizzazione di un punto in classifica.

Art. 11 - Esecuzione delle sanzioni

Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati dovranno essere scontate a partire dal giorno e dall'ora della pubblicazione del comunicato ufficiale fatto salvo il diritto all'appello qualora ricorrano le condizioni.

L'atleta squalificato per una o più giornate di gara, dovrà scontare la sanzione nelle gare ufficiali della società per la quale ha disputato la gara quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento.

Le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica e/o della qualificazione in competizioni ufficiali e non siano state successivamente annullate con delibera definitiva degli Organi disciplinari.

Nel caso di annullamento della gara, l'atleta dovrà scontare la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.

Nel caso in cui la società rinunci a disputare una gara alla quale il proprio tesserato squalificato non avrebbe potuto prendere parte, per effetto della squalifica stessa, la sanzione disciplinare non sarà ritenuta scontata e il tesserato dovrà scontarla in occasione della gara immediatamente successiva.

I Dirigenti, i Tecnici, gli Atleti e i Soci colpiti da sanzioni o provvedimenti disciplinari a termine, non potranno, per tutta la durata della squalifica o inibizione, svolgere alcuna attività inerente alla disputa delle gare, essendo loro preclusa, in occasione delle medesime, la direzione della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi. La violazione del divieto di cui al presente comma comporta inasprimento della sanzione.

Le sanzioni deliberate dagli organi competenti sono immediatamente esecutive, anche se contro di esse venga presentato reclamo.

Per quanto non contemplato, si richiamano le norme previste dai regolamenti organici disciplinari e specifici della USN e/o delle manifestazioni.

Art. 12 - La riabilitazione - amnistia

In occasione di ricorrenze particolari che riguardino l'associazione, la Presidenza nazionale US ACLI può proporre la riabilitazione/amnistia – in toto o con precise distinzioni per tutti i tesserati nei cui confronti siano stati deliberati provvedimenti disciplinari dagli Organi competenti. Questi potranno essere riabilitati o meno dai rispettivi Consigli provinciali, regionali o nazionale nel rispetto delle regole vigenti.

Art. 13 - Gli Organi disciplinari

Tali organi, nominati dalla Presidenza Nazionale US ACLI agiscono in piena autonomia.

La correttezza e la regolarità delle manifestazioni sportive promosse dall'US ACLI sono curate, ai vari livelli:

- a. in prima istanza dalla Commissione Disciplinare di I° grado, nominata dalla Presidenza di pari livello;
 - b. in seconda istanza, dalla Commissione disciplinare di II^ istanza, nominata dalla Presidenza di pari livello ;
 - c. in terza istanza, dalla Commissione disciplinare di III^ istanza nominata dal Consiglio di pari livello;
- Le Commissioni operano presso le sedi degli organi territorialmente competenti. Tuttavia, nel corso di manifestazioni sportive a carattere nazionale che si svolgano in luogo ben determinato, gli Organi Nazionali US ACLI possono decidere di spostarne la sede sul posto della competizione individuandone con esattezza la sede e comunicandola adeguatamente a tutti i partecipanti della manifestazione.

La giurisdizione sulle norme regolamentari e tecniche delle attività sportive organizzate dall'US ACLI a livello interprovinciale o interregionale, spetta a Commissioni disciplinari tecniche indicate nel regolamento della manifestazione, che può prevedere la costituzione di apposite Commissioni composte da giudici effettivi e supplenti nominati dagli Organi regionali del territorio interessati all'evento, o delegare la competenza alla commissione disciplinare della provincia o della regione ove si svolge la competizione. In mancanza di indicazione è competente la commissione disciplinare della provincia o della regione ove si è svolta la competizione

Art. 14 - Commissione disciplinare di I° grado

Dovrà essere costituita da almeno 3 membri effettivi e 2 supplenti i quali, a loro volta, nomineranno il Presidente della Commissione. Le riunioni della Commissione saranno considerate valide qualora siano presenti almeno 3 membri nominati. In caso di assenza del Presidente della Commissione e qualora la riunione della commissione sia giudicata valida per la presenza della maggioranza dei componenti, i presenti dovranno nominare il Presidente della riunione. La commissione Giudica in primo grado sulle sanzioni relative ai fatti avvenuti in occasione della disputa di competizioni, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali.

- a. la Commissione Disciplinare giudica in primo grado sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall'arbitro o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi dei vigenti e specifici regolamenti organici e tecnici di giuoco.
Il procedimento è instaurato:
d'ufficio, e si svolge essenzialmente sulla base dei documenti ufficiali (rapporto dell'arbitro, degli assistenti, del commissario o dell'osservatore di campo, ove previsti, o di altre persone con compiti analoghi purché previste nei regolamenti specifici delle USN o della manifestazione);
- b. la Commissione Disciplinare giudica in primo grado sulla posizione irregolare degli atleti che hanno preso parte a gare.
Il procedimento è instaurato:
 - b.1 d'ufficio, sulla base delle risultanze dei rapporti ufficiali di gara;
 - b.2 su reclamo di parte, che deve essere preannunciato entro le 48 ore del giorno successivo a quello della gara alla quale si riferisce. Le motivazioni del reclamo e della relativa tassa devono essere trasmesse entro il quinto giorno successivo a quello in cui si è svolta la gara medesima a meno di altre indicazioni contemplate nel regolamento della specifica manifestazione sportiva.

- b.3 nel caso di Manifestazioni brevi ed in ogni caso di manifestazioni le cui sanzioni devono avere la connotazione dell'urgenza, il reclamo di parte deve essere presentato, entro e non oltre 15 minuti successivi allo svolgimento della gara, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti attuativi di queste manifestazioni.

Il reclamo, motivato, deve essere accompagnato dalla relativa tassa, alla Commissione Tecnica o ad un componente della Unione Sportiva Nazionale USN (o altro organo o persona delegata purché segnalati nel regolamento delle USN e/o della manifestazione) rispettando le modalità previste dal citato regolamento.

La tempistica segnalata nel regolamento specifico della manifestazione non potrà comunque essere inferiore ai 15 minuti successivi allo svolgimento della gara.

La commissione disciplinare di 1° grado per la deliberazione ha facoltà di convocare, a titolo consultivo, il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale e chiunque ritenga utile all'istruttoria

Art. 15 - Le Commissioni Disciplinari di II^ e III^ istanza

- a. Commissione Disciplinare di II^ istanza
Dovrà essere costituita da almeno 3 membri effettivi e 2 supplenti i quali, a loro volta, nomineranno il Presidente della Commissione. Le riunioni della Commissione saranno considerate valide qualora sia presente la maggioranza dei membri nominati. In caso di assenza del Presidente della Commissione, qualora la riunione della commissione sia giudicata valida per la presenza della maggioranza dei componenti, i presenti dovranno nominare il Presidente della riunione.
La commissione disciplinare di II^ istanza, per la deliberazione, ha facoltà di convocare, a titolo consultivo, il responsabile del Settore Tecnico Arbitrale e chiunque ritenga utile all'istruttoria.
La Commissione Disciplinare di II^ istanza, giudica sui ricorsi presentati avverso le decisioni della commissione disciplinare di 1° grado, sulle sanzioni relative a reclami correttamente presentati dalle società, sui casi di illecito sportivo, nonché sulle violazioni dei regolamenti vigenti e di ogni altra violazione associativa
La Commissione ha l'obbligo di segnalare le medesime al Collegio dei probiviri regionale (per i livelli provinciali e regionali) e nazionale (per il livello nazionale), alla corrispondente Presidenza US ACLI, al Collegio Arbitrale se dovuto e agli Organi competenti del CONI..
- a.1 Livelli provinciali e regionali US ACLI: Il procedimento è instaurato su ricorso della società che deve essere presentato entro i cinque giorni successivi alla data in cui è pubblicato il provvedimento. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relativa tassa.
- a.2 Livello nazionale US ACLI: Il procedimento è instaurato su ricorso della società che deve essere presentato entro le 12 ore successive alla data in cui è pubblicato il provvedimento.
- a.3 Nel caso di Manifestazioni brevi ed in ogni caso di manifestazioni le cui sanzioni devono avere la connotazione dell'urgenza, il ricorso deve essere presentato secondo le specifiche indicate nei Regolamenti delle USN e/o di queste Manifestazioni, con motivazioni del ricorso stesso e relativa tassa, alla Commissione Tecnica o ad un componente della Unione Sportiva Nazionale-USN (o altro organo o persona delegata purché segnalati nel regolamento specifico della USN o della manifestazione) rispettando la tempistica e le prassi segnalate nel regolamento specifico della USN e della manifestazione. La tempistica segnalata nel regolamento specifico della USN e della manifestazione non potrà comunque essere inferiore ad 1 ora successiva all'orario in cui è pubblicato il provvedimento della commissione disciplinare di 1° grado. La Commissione Disciplinare di II^ istanza, potrà deliberare in tempo utile entro la pubblicazione del primo Comunicato ufficiale, in fase di svolgimento del campionato o della gara, solo ed esclusivamente se vengono rispettate le corrette prassi di presentazione dei reclami e/o dei ricorsi e se la documentazione dell'istruttoria permetterà un rapido giudizio. Pertanto, la sentenza di II^ istanza può essere emessa anche a manifestazione o campionato o gare ultimate: in questo caso il campionato o manifestazione o gara saranno portati a termine nel rispetto della sentenza di 1° grado.

- b. Commissione Disciplinare di III^a istanza – Ultimo grado
Dovrà essere costituita da almeno 3 membri effettivi e 2 supplenti i quali, a loro volta, nomineranno il Presidente della Commissione. Le riunioni della Commissione saranno considerate valide qualora sia presente la maggioranza dei membri nominati. In caso di assenza del Presidente della Commissione, qualora la riunione della commissione sia giudicata valida per la presenza della maggioranza dei componenti, i presenti dovranno nominare il Presidente della riunione

La Commissione Disciplinare di III^a istanza, per la deliberazione, ha facoltà di convocare, a titolo consultivo, il legale di riferimento dell'US ACLI del livello corrispondente, i responsabili dei settori tecnico-arbitrali e il responsabile della USN interessata o un loro delegato e chiunque altro ritenga utile per la fase istruttoria.

La Commissione Disciplinare di III^a istanza, è competente a giudicare in ultima istanza avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di II^a istanza.

Il procedimento è instaurato su ricorso della società, che deve essere presentato entro i 5 giorni successivi alla data in cui è pubblicato il provvedimento di II^a istanza. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relativa tassa.

Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di III^a istanza si può ricorrere solamente al Collegio dei Probiviri, al Collegio Arbitrale e agli Organi competenti del CONI in osservanza alle norme statutarie.

NORME GENERALI DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Art. 16 - Reclami di parte e ricorsi

Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dalle citate norme, le Società, i loro Dirigenti, Tecnici Atleti Soci e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo stesso.

Per i reclami o i ricorsi in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato.

Nei casi di illecito sportivo sono legittimati a proporre reclamo o ricorso anche i terzi portatori di interessi diretti, compreso l'interesse in classifica, fatto salvo quanto previsto dai regolamenti specifici di disciplina e/o manifestazione e/o campionato.

Tutti i reclami e i ricorsi dovranno essere inviati con le motivazioni, dalle parti interessate, agli organi competenti, nei termini fissati e consegnati o inviati:

I^a e II^a istanza: alla Commissione Tecnica o ad un componente della Unione Sportiva Nazionale-USN (o altro organo o persona delegata purché segnalati nel regolamento specifico della USN o della manifestazione), a mezzo lettera consegnata a mano o via fax, se previsto nel regolamento della USN o della manifestazione.

I ricorrenti sono tenuti a farsi rilasciare apposita ricevuta attestante la presentazione del reclamo o del ricorso ed il versamento della corrispondente tassa. In caso di presentazione via fax, i ricorrenti sono anche tenuti a verificare l'avvenuta e corretta ricezione del fax.

III^a istanza: alla Commissione Disciplinare di III^a istanza a mezzo raccomandata A/R ricordando che per il rispetto della tempistica farà fede il timbro postale.

La parte non può essere rimessa in termini dal reclamo o dal ricorso ritualmente proposto da altre parti. Le Commissioni Disciplinari valuteranno l'opportunità di presa visione dei reclami o dei ricorsi richiesta dalla controparte.

I reclami o i ricorsi redatti senza motivazione e comunque in forma generica, o non presentati nel rispetto della tempistica prevista o se non accompagnati dalla relativa tassa sono inammissibili ed inaccettabili.

I termini sono computati non tenendo conto del giorno in cui è iniziata la decorrenza. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo, ad esclusione delle Manifestazioni Nazionali brevi ed in ogni caso di manifestazioni le cui sanzioni devono avere la connotazione dell'urgenza o di quelle manifestazioni il cui regolamento specifico lo escluda.

I reclami o ricorsi sono gravati dalla tassa prescritta.

La inosservanza delle formalità di cui ai commi precedenti costituirà motivo di inammissibilità del reclamo o del ricorso e ne precluderà l'esame. Irregolarità procedurali, che rendano inammissibile il reclamo, non potranno essere sanate con ricorsi avanzati in successiva istanza.

Sono da rispettare tutti i termini previsti dalle presenti norme.

I Consigli e le Presidenze Provinciali, Regionali e Nazionale e le U.S.N. hanno facoltà di consentire straordinarie modalità procedurali con riduzione o modifica dei termini previsti, dandone preventiva comunicazione agli Organi competenti ed alle parti, nei casi particolari in cui esigenze associative, impongano una più sollecita conclusione dei procedimenti. Queste modifiche o riduzioni dovranno comunque comparire nei regolamenti disciplinari specifici delle USN o delle manifestazioni.

La rinuncia o il ritiro del reclamo o del ricorso non ha effetto per i procedimenti di illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare degli atleti. Le tasse dei reclami o ricorsi accolti, anche parzialmente, saranno restituite o accreditate. Saranno invece trattenute in ogni altro caso.

L'organo deliberante potrà liquidare le eventuali spese del procedimento, ponendole a carico della parte soccombente.

Art. 17 - Svolgimento dei procedimenti

Le decisioni delle Commissioni Disciplinari dovranno essere prese a maggioranza relativa. Il Presidente della Commissione dirige la riunione e ne regola la discussione; in caso di sua assenza o impedimento, sarà sostituito dal Presidente della riunione, nominato dai membri presenti purché il numero dei presenti garantisca la validità della riunione. La riunione non potrà aver seguito in assenza del Presidente della Commissione o se non viene nominato il Presidente della riunione.

Le delibere dovranno essere motivate e, nella loro integrità, rese note a mezzo di comunicato ufficiale. Nel caso di delibere di 3^a ed ultima istanza, queste dovranno essere rese note ai diretti interessati a mezzo raccomandata A/R.

Agli Organi disciplinari sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento.

Nei procedimenti di 3^a istanza, nei casi in cui la Commissione Disciplinare disponga la convocazione delle parti, esse potranno farsi assistere, previa autorizzazione della Commissione Disciplinare, da consulenti di loro fiducia. Non è ammessa la presenza di più di un consulente per ogni parte. Non sono in alcun caso previsti rimborsi o contributi sulle spese di viaggio per alcun rappresentante o consulente delle parti interessate.

Le persone che ricoprono cariche od incarichi nel Comitato Provinciale, regionale o nazionale US ACLI, gli arbitri in attività e i componenti le USN, non potranno rappresentare le parti in procedimenti che si svolgano dinanzi agli Organi disciplinari.

Nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli Organi disciplinari, i rappresentanti e i consulenti delle parti dovranno essere muniti di delega rilasciata dal Presidente della società, salvo il caso che la rappresentanza della società sia assunta direttamente dal Presidente della stessa.

E' fatto divieto di diffondere o di dare comunque notorietà, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, a documenti, atti, memorie che riguardino procedimenti disciplinari in corso, fino a che non sia intervenuta una decisione definitiva.

Art. 18 - Mezzi di prova e formalità procedurali

Procedimenti in ordine alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare.

Si svolgono sulla base dei documenti ufficiali: rapporto dell'arbitro/i, degli assistenti ove previsti, dell'eventuale commissario di campo, dell'eventuale osservatore di campo, da altre persone purché formalmente delegate e preposte dagli organi tecnici responsabili della manifestazione in oggetto e, se richiesti dalle Commissioni Disciplinari, da supplementi di rapporto. Tali documenti, quali che siano le rispettive attribuzioni tecniche e disciplinari durante la gara, formano prova certa circa lo svolgimento delle gare ed il comportamento dei tesserati e del pubblico. I rapporti dell'arbitro/i e degli assistenti ove previsti, prevalgono su quelli dell'eventuale commissario o osservatore di campo in relazione ai fatti contestualmente rilevati, fatta eccezione per quanto attiene al comportamento del pubblico. Il rapporto dell'arbitro/i prevale su quello degli assistenti ove previsti, in relazione ai fatti da entrambi rilevati. Nel caso di influente discordanza tra i rapporti dell'arbitro, degli assistenti degli arbitri ove previsti, dell'eventuale commissario od osservatore di campo, o in caso di loro genericità o indeterminatezza, gli Organi disciplinari possono richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto ed anche disporre la convocazione, restando vietato ogni contraddittorio tra le parti. Ove dall'esame dei documenti ufficiali, gli organi competenti rilevino violazione di qualsiasi disposizione associativa, trasmettono gli atti alle corrispondenti Presidenze, ai corrispondenti Collegi dei Probiviri, al Collegio Arbitrale, se richiesto, e agli Organi competenti del CONI per gli eventuali provvedimenti di competenza.

Gli Organi disciplinari hanno, altresì, facoltà di utilizzare quale mezzo di prova il modulo sottoscritto dall'arbitro (se previsto), riprese televisive o filmati di altro genere che offrano garanzia tecnica e documentale, qualora questi testimonino soggetto diverso, dall'ammonito o espulso, che abbia

effettivamente commesso l'infrazione, e/o altri fatti connessi al corretto comportamento di tesserati e sostenitori.

Art. 19 - Procedimenti di I^a di 2^a istanza

Avverso le decisioni della commissione disciplinare di primo grado e relative alle sole infrazioni connesse allo svolgimento delle gare, le società ed i loro tesserati potranno presentare reclamo o ricorso alle Commissioni Disciplinari aventi giurisdizione per i campionati e manifestazioni di competenza. Il reclamo o il ricorso dovrà presentato e motivato secondo quanto previsto nell'Articolo 15.

Alla Commissione Disciplinare di II^a istanza fatto salvo quanto già indicato nel presente regolamento, non potrà essere richiesto procedimento d'urgenza nel caso di sanzioni che comportino la squalifica per due gare, o sanzioni minori, salvo il caso che il provvedimento di squalifica sia stato deliberato nei confronti di soggetto diverso da quello che ha effettivamente commesso l'infrazione.

L'organo di II^a istanza, se rileva motivi di inammissibilità del reclamo in primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità dichiarata dall'organo di I^a istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'organo medesimo per un nuovo esame nel merito.

Analogamente procede se rileva che l'organo di prima istanza non ha provveduto a dare risposta a tutto il contenuto del reclamo medesimo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione.

Art. 20 - Procedimenti di 3^a istanza

Avverso le decisioni della Commissione Disciplinare di II^a istanza è ammesso ricorso alla Commissione di III^a istanza. Il procedimento è instaurato:

Su ricorso di parte, che dovrà essere inviato secondo quanto specificato al precedente articolo 15, e successivamente alla data di pubblicazione nel comunicato ufficiale della delibera della Commissione Disciplinare di II^a istanza che si intende impugnare

La Commissione Disciplinare di III^a istanza se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del procedimento di seconda istanza, riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, decidendo nuovamente nel merito. Se rileva motivi di inammissibilità del reclamo in seconda istanza, annulla la decisione impugnata senza rinvio. Se ritiene insussistente la inammissibilità dichiarata dall'organo di seconda istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Disciplinare di seconda istanza, per il riesame nel merito. Analogamente procede se rileva che l'organo di seconda istanza non ha provveduto a dare risposta su tutto il contenuto medesimo, non ha preso in esame circostanze di fatto decisive agli effetti del procedimento, non ha in alcun modo motivato la propria decisione, ha in qualsiasi modo violato le norme sul contraddittorio.

Con il reclamo in ultima istanza non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il reclamo della precedente istanza.

Art. 21 – Revoca

Tutte le decisioni adottate dagli Organi disciplinari, inappellabili o divenute irrevocabili, potranno essere, in qualsiasi momento, impugnate dinanzi alla Commissione Disciplinare di III^a istanza se:

- a. siano l'effetto del dolo di una delle parti in danno all'altra;
 - b. si sia giudicato in base a prove riconosciute false dopo la delibera;
 - c. la parte non abbia potuto presentare nel precedente procedimento, a causa di forza maggiore o per motivate responsabilità di terzi, documenti influenti ai fini della delibera;
 - d. sia stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si sia potuto conoscere nel precedente procedimento, oppure siano sopravvenuti, dopo che la decisione sia divenuta inappellabile, fatti nuovi che avrebbero comportato una diversa delibera;
 - e. sia stato commesso un errore di fatto nel precedente procedimento.
- Ai procedimenti di revoca si applicano, in quanto compatibili, le norme procedurali dei procedimenti di ultimo grado.

Art. 22 – Tasse reclamo e ricorsi: entità.

Tutti i reclami ed i ricorsi devono essere accompagnati dalla tassa reclamo. L'entità delle medesime è stabilito come segue:

- a. ai livelli provinciali e regionali per i reclami di prima,seconda e terza istanza: saranno stabilite dalle rispettive presidenze provinciali o dagli organi tecnici da esse nominati e delegati. Pur restando valida l'autonomia della scelta si consiglia l'uniformarsi alle entità previste per il livello nazionale
- b. a livello nazionale i reclami di prima,seconda e terza istanza sono invece stabiliti per ogni Manifestazione dalle U.S.N. d'intesa con la Presidenza nazionale.

Art. 23 – Prevenzione doping

L'US ACLI, in coerenza con le sue finalità istituzionali e in rispetto alle vigenti leggi e quanto disposto dagli organismi competenti del CONI, opera riconoscendo e valorizzando la funzione etica e di promozione della salute dello sport.

Ciò si concretizza:

- a. con il rifiuto di ogni pratica che danneggi la salute, lo sport e lo sportivo;
- b. con la promozione di iniziative di informazione/formazione/aggiornamento continuo dei dirigenti, dei tecnici, degli atleti e degli operatori sanitari sulle problematiche concernenti il doping e la prevenzione del fenomeno;
- c. con la formulazione di progetti di educazione alla salute e alla legalità coinvolgendo oltre i soggetti precedenti, ragazzi e genitori, studenti e docenti e la popolazione tutta.

L'US ACLI punisce sia in manifestazioni che in gare ufficiali, amichevoli ed allenamenti con l'espulsione dall'associazione gli atleti che risultino positivi all'esame antidoping o che rifiutino di sottoporsi ai controlli effettuati, nelle modalità previste dalla legge, dagli organi competenti.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Disciplinare Nazionale sostituisce quello approvato dal Consiglio Nazionale U.S. ACLI il 28/4/2007, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dall'approvazione del Consiglio Nazionale U.S. ACLI e si applica a tutte le procedure introdotte successivamente alla sua entrata in vigore.

LEGGE SULLA PRIVACY

Nel presente Regolamento o delle USN v'è richiamato quanto prevista dalla legge 675 del 31/12/1996 e successive integrazioni

La Commissione Disciplinare Nazionale segnala alla Presidenza Nazionale U.S. ACLI e alle U.S.N. l'iniziativa promossa dall'U.S. ACLI MILANO relativa a "PAROLA D'ORDINE: EDUCAZIONE IN CAMPO" che riguarda la bestemmia in campo:

La bestemmia infastidisce chi l'ascolta ed è chiaro segno d'ignoranza e d'inciviltà ma dalla serie A fino alle serie minori e amatoriali è diventata un "malvezzo" il più delle volte tollerato dagli arbitri che fingono di non sentire, o di sentire altro.

Così quasi mai nessuno viene punito come la norma vorrebbe, addirittura in alcuni casi l'essere tollerante induce l'arbitro a sbagliare due volte o non assumendo provvedimenti disciplinari oppure ammonendo solamente il responsabile.

L'US ACLI MILANO ha deciso di scendere in campo contro la bestemmia sanzionando l'atteggiamento maleducato del singolo con l'espulsione diretta come da regolamento, senza però, ed è qui la modifica, punire la squadra.

La modifica del regolamento, in accordo con il settore tecnico arbitrale dell'US ACLI, permetterà alle squadre di sostituire il giocatore espulso per bestemmia fino ad esaurimento dei cambi disponibili

Inoltre si segnala una variazione dell'attuale regolamento vigente relativa all' ESPULSIONE DEL PORTIERE per fallo da ultimo uomo con conseguente calcio di rigore.

Questa modifica vuole mettere una pezza ad un regolamento troppo severo nei confronti del portiere che commette fallo su un giocatore avversario con conseguente calcio di rigore.

La regola attuale prevede il calcio di rigore e spesso l'espulsione del portiere; nel nuovo regolamento l'US ACLI prevede, solamente in questo caso, il calcio di rigore e l'ammonizione a carico del portiere.